

Contratti di prestito titoli

A cura di ROSINA CANALINI

docente di Discipline economico-aziendali

Premessa

Con l'introduzione sul mercato ufficiale della **liquidazione a contanti** per tutti i titoli del listino, i contratti di riporto, tipici sistemi di ricopertura per coloro che operano allo scoperto, sono ormai superati. Per poter rendere liquido il mercato e soddisfare le necessità di finanziamento delle operazioni speculative è stato introdotto il **contratto di prestito titoli**, già da tempo conosciuto e utilizzato dai mercati finanziari più avanzati.

Esso consiste nel prestito di titoli nominativi o al portatore, sia nazionali che esteri, i quali vengono ceduti in proprietà dal prestatore (*lender*) al prestatario (*borrower*), cui vengono pure trasferiti tutti i diritti accessori, come il diritto di voto, i proventi e ogni altro onere accessorio.

Rimane salva la possibilità per le parti di raggiungere un diverso accordo soprattutto per quanto riguarda l'esercizio del diritto di opzione.

Il totale passaggio di proprietà è giustificato dal fatto che il *borrower* deve possedere la piena disponibilità dei titoli per poter procedere alla liquidazione dei contratti accessi sui medesimi titoli secondo i vari sistemi di clearing. Il prestatore, da parte sua, recupera con il compenso che gli è corrisposto dal prestatario i proventi persi durante la vita del contratto. Il compenso, infatti, consta di due parti:

- 1) la remunerazione per il prestito;
- 2) il compenso che sostituisce le cedole non riscosse.

Come funziona il prestito titoli

Il prestatore possiede titoli che non ha interesse a smobilizzare per ottenere liquidità, ma per i quali vuole solo ottenere una certa remunerazione. Appunto per questo accende un contratto di prestito titoli con una controparte (prestatario) che ha bisogno di titoli per concludere un'operazione posta in essere. Alla stipulazione del contratto il *borrower* costituisce a favore del *lender* una **garanzia** o **collateral**, che può assumere una delle seguenti forme:

- 1) **pegno di titoli** (generalmente obbligazioni);
- 2) **vincolo di somme** su un conto aperto presso una banca o altro intermediario, che opera come mandatario del prestatore, nel quale viene versato un importo pari al controvalore dei titoli ottenuti in prestito aumentato di uno scarto pattuito di comune accordo tra le parti;
- 3) **lettera di credito** rilasciata da una banca di primaria importanza.

Durata del contratto

Il contratto di prestito titoli ha una *durata massima di un anno, con facoltà di prorogarlo alla scadenza,*

ma dà anche a una delle due parti la *facoltà di recedere* in ogni momento dall'operazione previa comunicazione e pagamento di una penale.

Attualmente la Banca d'Italia ha autorizzato anche i Fondi comuni di investimento a stipulare contratti di prestito titoli purché essi siano siglati con operatori di primaria importanza, venga costituita una garanzia a favore del fondo e la durata del prestito non sia superiore ai 45 giorni.

Regime fiscale

I redditi di capitale che derivano dalle operazioni di prestito titoli sono assoggettati a una ritenuta fiscale del 12,50% o alla ritenuta superiore applicata al titolo sottostante.

Per i soggetti IRPEF e per i Fondi di investimento la ritenuta è a titolo di imposta, mentre per i soggetti IRPEG essa è a titolo d'acconto.

Per quanto riguarda il **reddito di impresa** si prevedono le stesse norme che regolamentano le operazioni *pronti contro termine* e quindi i proventi maturati durante la vita del contratto spettano al *borrower*, mentre la valutazione delle rimanenze dei titoli compete al prestatore, nel cui patrimonio i titoli stessi permangono in virtù del principio della *prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali*.

Il regime fiscale anzidetto non viene applicato:

- 1) quando il prestito titoli ha per oggetto azioni nel periodo in cui viene distribuito il dividendo;
- 2) quando il *lender* è una società o imprenditore individuale residente (solo se si tratta di obbligazioni), per il quale la ritenuta sui proventi è a titolo di acconto, e sui proventi percepiti dal *borrower*.

Il contratto di prestito titoli non è soggetto a IVA, in quanto ritenuto operazione esente (art. 10 DPR 633/72), e non è obbligatoria l'emissione della fattura a meno che non venga richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione.

Il suddetto contratto, inoltre, non è soggetto al *fiscato bollato* nemmeno quando si concretizza in contratti di *riporto*, di *pronti contro termine* ecc.

Per quello che riguarda l'**imposta di registro**, bisogna distinguere se colui che pone in essere il contratto come prestatore è un soggetto IVA o un privato. Infatti, nel primo caso i contratti sono soggetti all'imposta in misura fissa solo in caso d'uso e quando l'atto non assume forma pubblica, mentre nel secondo caso deve scontare un'aliquota d'imposta del 3%, dovuta solo in caso d'uso se l'atto assume la forma della corrispondenza (utilizzabile per gli atti per i quali non è richiesta la redazione scritta).

Ai fini dell'**imposta di bollo**, i contratti conclusi con scambio di corrispondenza, vi sono soggetti solo in caso d'uso (artt. 2 e 24 della tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni).

Infine c'è da sottolineare che i requisiti di forma del contratto di prestito titoli vengono regolamentati dalle disposizioni dei regolamenti della CONSOB che rendono operante la legge 7 gennaio 1991, n. 7.

Il prestito titoli nel bilancio di esercizio

Con provvedimento del 16/1/95, la Banca d'Italia ha stabilito che i titoli devono continuare a essere iscritti nello Stato patrimoniale del prestatore, anche se il *borrower* diventa il proprietario dei titoli. Infatti, il *prestito titoli* deve essere inteso come la combinazione di un *mutuo* e di un *pronti contro termine* su titoli, e come tale deve essere rappresentato in bilancio.

Con il pronti contro termine il prestatario si impegna a rivendere a termine i titoli al prestatore e quest'ultimo iscrive i titoli nell'Attivo nelle voci relative ai CREDITI e nel Passivo nelle voci relative ai DEBITI per un importo pari al valore fissato in contratto. Anche il prestatario farà la stessa cosa, ma in modo opposto a quanto fatto dal prestatore. Entrambi, però, registreranno nel Conto economico gli interessi attivi e passivi maturati. Qualora il prestito titoli sia garantito da somme di denaro non si ricadrà sotto i criteri anzidetti.

Esempio

Il soggetto A assume la figura di *lender* (mutuante

o prestatore). I titoli prestati continueranno a essere iscritti nello Stato patrimoniale dello stesso.

Stato patrimoniale

Titoli	1000		
Mutuo attivo titoli	500	Debiti pronti/termine	500

Nel Conto economico verranno rilevati gli interessi passivi e attivi maturati sul Mutuo titoli e sul pronti contro termine.

Il soggetto B, che assume la figura del *borrower* (mutuatario o prestatario), non rileverà nel suo Stato patrimoniale i titoli presi in prestito, ma solo il Credito per il pronti contro termine e il Mutuo titoli.

Stato patrimoniale

Crediti pronti/termine	500	Mutuo passivo titoli	500
------------------------	-----	----------------------	-----

Nel Conto economico registrerà gli interessi attivi e passivi che si sono maturati sulle due operazioni sopra descritte.